



CONTRAENTE A

COPPIA

CONTRAENTE B




19

LA VOSTRA PERCENTUALE
DI AFFINITÀ INTERPERSONALERappresentazione cartesiana dei parametri di conduttanza
dei due esercenti rilevati durante il minuto di analisi

— CONTRAENTE A — — CONTRAENTE B


PARAMETRI



ID DELLA COPPIA

FASCIA AFFINITÀ RISCHIO PREMIO

LA VOSTRA FASCIA

ID personalizzato in base ai valori
di conduttanza e alla percentuale
di affinità di coppia

I	75-100%	MINIMO	250€
II	50-75%	MODERATO	500€
III	25-50%	SIGNIFICATIVO	750€
IV	0-25%	CATASTROFICO	1.000€

IV

Sulla base dell'analisi il vostro
rischio interpersonale è:

CATASTROFICO

Il contraente con tendenza
alla disfunzionalità:

NESSUNO

Il vostro premio
assicurativo ammonta a:

1.000,00€

IL VOSTRO OTTIMISMO È AMMIREVOLE, MA I DATI NON
MENTONO. FIRMATE IL CONTRATTO PER EVITARE
L'IMPATTO IMMINENTE.

IL VOSTRO LEGAME

FASCIA DI RISCHIO

PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA RELAZIONE FAMILIARE

FASCIA 1: LOGISTICA E GALATEO MATERIALE

Normativa quadro per la gestione delle violazioni pratiche e della scortesia sociale

Art. 1.1 - Protocollo di Puntualità agli Eventi Congiunti

Negli appuntamenti concordati bilateralmente, è ammessa una tolleranza temporale massima e perentoria di 15 (quindici) minuti rispetto all'orario prefissato. Il superamento di tale soglia, in assenza di comunicazione tempestiva e giustificata, conferisce alla Parte in attesa la piena facoltà di procedere all'allungamento unilaterale dell'incontro, restando esente da qualsiasi sanzione morale, recriminazione o obbligo di giustificazione successiva.

Art. 1.2 - Regolamentazione del Comodato di Beni Mobili

È fatto divieto assoluto a ciascuna Parte di procedere al prelievo, all'utilizzo o all'appropriazione temporanea di oggetti, indumenti, accessori o beni mobili di proprietà esclusiva della controparte in assenza di un'autorizzazione esplicita e preventiva. Il bene oggetto di prestito deve essere tassativamente restituito nel medesimo stato di conservazione e funzionalità ("Status Quo Ante") in cui è stato ceduto, pena il risarcimento del danno.

Art. 1.3 - Veto sulle Scelte Alimentari e Dietetiche

Durante i momenti di convivialità o condivisione dei pasti, è interdetta a ciascuna Parte la formulazione di qualsiasi commento, giudizio o osservazione in merito alla quantità o qualità del cibo ingerito dalla controparte. Tale divieto si estende, senza eccezioni, a critiche riguardanti regimi dietetici specifici, intolleranze alimentari o scelte etiche di consumo, tutelando la piena autonomia nutrizionale del soggetto.

Art. 1.4 - Gestione e Tutela dell'Immagine Digitale

È severamente interdetta la pubblicazione, diffusione o condivisione sui social network di immagini, video o contenuti multimediali riferiti alla controparte, nonché l'azione di associazione nominale ("tagging"), in assenza di preventivo e inequivocabile consenso scritto o verbale. Su semplice richiesta della Parte interessata, la controparte è obbligata contrattualmente alla rimozione immediata e definitiva del contenuto oggetto di contestazione.

Art. 1.5 - Definizione dei Parametri di Urgenza

L'utilizzo di canali di comunicazione ad alta priorità (chiamate telefoniche ripetute, messaggistica con notifiche di emergenza) o l'attivazione di contatti in orari notturni è riservato esclusivamente a situazioni di comprovata e oggettiva gravità (a titolo esemplificativo: ospedalizzazioni, sinistri gravi, decessi). È fatto divieto di qualificare come "urgenti" necessità di ordine logistico ordinario o sfoghi emotivi estemporanei, che dovranno seguire i canali ordinari.

FASCIA 2: INGERENZA SOCIALE E AUTONOMIA

Protocollo contro la limitazione della libertà di scelta e il giudizio sullo stile di vita

Art. 2.1 - Inibizione della Consulenza Non Sollecitata

È reciprocamente inibita l'erogazione di pareri, suggerimenti, critiche costruttive o direttive comportamentali in merito alla gestione della carriera professionale, dell'organizzazione domestica o delle scelte estetiche della controparte, qualora manchi una preventiva, formale ed esplicita richiesta di consulenza ("Solicited Advice"). Ogni violazione è classificata come ingerenza indebita nella sfera di autodeterminazione.

Art. 2.2 - Protocollo di Astensione dal Giudizio Estetico

È proibito formulare commenti valutativi, indipendentemente dall'intento critico o apparentemente elogiativo (complimenti non richiesti), riguardanti le variazioni ponderali, lo stile di abbigliamento, l'acciaiatura o l'aspetto fisico generale della controparte. Il corpo del soggetto è dichiarato "Zona Franca" da qualsiasi sindacato esterno.

Art. 2.3 - Obbligo di Neutralità nelle Ricorrenze

La pianificazione logistica delle festività comandate o delle ricorrenze tradizionali non costituisce vincolo automatico di presenza. Il rifiuto di una Parte di partecipare a eventi collettivi o riunioni familiari è legittimo e non sanzionabile dalla controparte mediante ritorsioni emotive, induzione di senso di colpa o pratiche di ostracismo sociale.

Art. 2.4 - Divieto di Comparazione Competitiva (Benchmarking Familiare)

È fatto divieto assoluto a ciascuna Parte di istituire confronti qualitativi, quantitativi o di status tra le controparte e terzi soggetti (ivi inclusi consanguinei, fratelli, cugini o conoscenti), finalizzati a evidenziare presunte carenze prestazionali, economiche o sociali della stessa. Tale pratica è riconosciuta come lesiva della dignità individuale.

Art. 2.5 - Divieto di Inquisizione Sentimentale

È fatto divieto a ciascun Contraente di sottoporre alla controparte interrogazioni, dirette o indirette, sondaggi o illusioni inerenti lo stato delle relazioni affettive, la situazione sentimentale o la sfera sessuale, salvo esplicita, spontanea volontaria dichiarazione della Parte interessata ("Disclosure Spontanea").

FASCIA 3: VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E DELLA FIDUCIA

Norme a tutela del patto di lealtà e della sicurezza delle informazioni personali

Art. 3.1 - Riservatezza Finanziaria e Patrimoniale

Nessun Contraente ha facoltà di richiedere alla controparte informazioni di dettaglio, estratti conto o giustificativi in merito a redditi percepiti, consistenza dei risparmi o scelte di investimento, né di sindacare le relative modalità di spesa o allocazione delle risorse, fatti salvi gli obblighi di legge o accordi di condivisione spese precedentemente stipulati.

Art. 3.2 - Divieto di Triangolazioni del Conflitto

In caso di controversia o divergenza tra i Contraenti, è fatto divieto assoluto di coinvolgere terze parti appartenenti al nucleo familiare allargato (es. genitori, suoceri, fratelli comuni) nel tentativo di ottenerne mediazione non richiesta, supporto morale falso o la costituzione di alleanze strategiche contro l'altra Parte. Il conflitto deve rimanere circoscritto ai diretti interessati.

Art. 3.3 - Divieto di Divulgazione a Terzi (Gossip Familiare)

Le informazioni confidenziali, i segreti o i dettagli sensibili appresi durante le interazioni dirette e fiduciarie non possono essere divulgati, trasmessi o palestati ad altri membri del nucleo parentale allargato o a soggetti terzi in assenza di esplicito consenso scritto della Parte interessata.

Art. 3.4 - Clausola di Non-Ingerenza Coniugale

I Contraenti si impegnano ad astenersi reciprocamente da qualsiasi commento, critica, analisi non richiesta o intromissione riguardante il partner ufficiale, coniuge o compagno dell'altra Parte. Ogni divergenza o dinamica relazionale deve essere gestita esclusivamente all'interno della coppia di riferimento, senza interferenze esterne.

Art. 3.5 - Inviolabilità della Corrispondenza e dei Dispositivi

È fatto divieto assoluto di ispezionare, consultare, sbloccare o leggere, anche casualmente, i dispositivi elettronici (smartphone, tablet, PC), la corrispondenza cartacea o gli effetti personali (borse, portafogli) della controparte lasciati incustoditi negli spazi comuni o privati, nel pieno rispetto del diritto costituzionale alla segretezza delle comunicazioni.

FASCIA 4: INTEGRITÀ PSICOLOGICA E ABUSO EMOTIVO

Sanzioni contro comportamenti tossici, manipolatori o abusanti

Art. 4.1 - Preclusione alla Recriminazione Storica (Prescrizione)

Le Parti concordano l'impossibilità e l'inammissibilità di qualsivoglia argomentazione fondata su contenziosi, torti, errori o inadempienze verificatisi in epoca antecedente ai 24 (ventiquattro) mesi dalla data odierna. Tali eventi sono considerati "prescritti" e non possono essere utilizzati come arme dialettica nel presente.

Art. 4.2 - Diritto di Veto sugli Argomenti Sensibili (Safe Words)

Ciascuna Parte ha facoltà insindacabile di dichiarare specifici argomenti (quali, a titolo esemplificativo: politica, religione, traumi pregressi, scelte riproduttive) come "Zone Interdette". L'attivazione di tali argomenti da parte della controparte comporta il diritto all'immediata interruzione dell'interazione verbale e all'allontanamento fisico senza preavviso.

Art. 4.3 - Diritto di Ostruzionismo Comunicativo (Silent Treatment)

È fatto divieto di utilizzare il silenzio prolungato, il rifiuto sistematico di rispondere alle chiamate o l'interruzione unilaterale e punitiva dei canali comunicativi come strumento ritorsivo a seguito di un disaccordo. Tale condotta è classificata come abuso emotivo passivo-aggressivo.

Art. 4.4 - Divieto di Manipolazione Emotiva e Vittimizzazione

È vietato l'utilizzo di condotte verbali o non verbali volte a indurre senso di colpa nella controparte al fine di ottenere adempimenti non dovuti o concessioni. Tale divieto include esplicitamente l'uso strumentale di riferimenti al proprio stato di salute precario o all'anzianità anagrafica quale leva negoziale coercitiva.

Art. 4.5 - Divieto di Distorsione della Realtà Perceptiva (Gaslighting)

È fatto divieto assoluto a ciascun Contraente di porre in essere condotte verbali o l'interruzione unilaterale e punitiva degli spazi comuni di ingresso della stanza adiacente. La situazione in dubbio la stabilità mnemonica, la capacità di giudizio o la sanità mentale della controparte, al fine di delegittimarne il vissuto emotivo o eludere le proprie responsabilità contrattuali e morali.

PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA RELAZIONE AMICALE

FASCIA 1: PATTO DI LEALTÀ BASE

Il minimo sindacale per la sussistenza del vincolo amicale: protocolli di puntualità, solvibilità e rispetto materiale.

Art. 1.1 - Protocollo di Tolleranza Cronometrica e Sanzionamento del Ritardo

Negli appuntamenti, eventi sociali o incontri concordati bilateralmente, viene stabilita una frangiglia di tolleranza temporale massima e non prorogabile pari a minuti 15 (quindici) rispetto all'orario fissato. Qualora il ritardo superi tale soglia temporale senza che sia pervenuta una comunicazione preventiva e giustificativa, la Parte in attesa matura il diritto all'allungamento unilaterale dell'incontro o, in alternativa, all'applicazione di una sanzione materiale compensativa (a titolo esemplificativo: saldo dell'intera consumazione o del titolo di ingresso a carico esclusivo del ritardatario).

Art. 1.2 - Regolamentazione della Solvibilità Immediata per Micro-Transazioni

Nell'eventualità di anticipo speso da parte di un Soggetto per conto dell'altro (biglietti cinema, cena condivise, servizi di trasporto), il rimborso del debito maturato deve avvenire entro un termine perentorio di 24 (ventiquattro) ore lavorative tramite bonifico istantaneo o pagamento digitale tracciabile. Qualsiasi impegno verbale generico di restituzione ("poi ti do") privo di data certa è considerato nullo e autorizza il creditore all'immediato sollecito formale.

Art. 1.3 - Tracciabilità e Obbligo di Restituzione dei Beni in Comodato d'Uso

Il prestito temporaneo di materiale librario, capi di abbigliamento, accessori o oggetti personali è soggetto all'obbligo tassativo di restituzione nel medesimo stato di conservazione e funzionalità in cui il bene è stato ceduto, entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla consegna. È fatto espresso divieto di "sub-prestito" o cessione a terzi soggetti non autorizzati dal proprietario originale, pena l'immediata revoca della fiducia materiale.

Art. 1.4 - Procedura di Annullamento Impogni Penali per Cancellaione Tardiva

È fatto divieto di utilizzare il silenzio prolungato, il rifiuto sistematico di rispondere alle chiamate o l'interruzione unilaterale e punitiva dei canali comunicativi come strumento ritorsivo a seguito di un disaccordo. Tale condotta è classificata come abuso emotivo passivo-aggressivo.

Art. 1.5 - Contingentamento della Messaggistica Vocale Asincrona

Al fine di tutelare le risorse cognitive e temporali della controparte, è vietato l'invio di note vocali di durata superiore ai 60 (sessanta) secondi ("Soglia di Ascolto Sostenibile"). I contenuti narrativi o logistici che richiedano tempi di esposizione superiori devono essere veicolati obbligatoriamente tramite chiamata telefonica sincrona o testo scritto dettagliato, per consentire una fruizione agevole.

FASCIA 2: PROTOCOLLO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

Regole strutturali per impedire che lievi frizioni (economiche o comportamentali) evolvano in patologie relazionali.

Art. 2.1 - Regolamentazione dello Sciarco Emotivo e Verifica della Disponibilità Attentiva

Prima di sottoporre la controparte all'ascolto passivo di problematiche personali complesse, lamentele o sfoghi ("Venting"), il Soggetto emittente ha l'obbligo di verificare preventivamente la disponibilità delle risorse attente ed emotive dell'altro. È fatto divieto assoluto di monologare la conversazione con monologhi unilaterali qualora la controparte abbia manifestato, verbalmente o non verbalmente, segnali di saturazione, stanchezza o indisponibilità al supporto.

Art. 2.2 - Divieto di Estensione Non Concordata della Partecipazione (Policy "No +1")

In riferimento agli eventi, cene o incontri pattuiti esplicitamente come "esclusivi tra le parti", è fatto divieto di presentarsi accompagnati da altri soggetti terzi (ivi inclusi consanguinei, fratelli, cugini o conoscenti), finalizzati a evidenziare presunte carenze prestazionali, economiche o sociali della stessa. Tali eventi sono considerati violazioni del patto di supporto.

Art. 2.3 - Divieto di Giudizio Retroattivo e Critica Non Costruttiva

È interdetto formulare critiche, sentenze morali o analisi "col senso di poi" su scelte passate della controparte che si sono rivelate fallimentari, qualora tali commenti non possiedano una chiara utilità costruttiva per il futuro. L'uso del fallimento altrui al solo scopo di ribadire la propria superiorità analitica o etica è considerato violazione del patto di supporto.

Art. 2.4 - Vincolo di Segretezza e Non-Divulgazione (NDA Amicale)

Le informazioni classificate come "Confidenziali", "Intime" o "Sensibili" condivise durante l'interazione diretta sono coperte da vincolo di segretezza assoluta. È severamente vietato divulgare i dati personali dell'amico anche al proprio partner sentimentale, coniuge o familiare, salvo deroga specifica concessa per comprovato pericolo di vita o incolumità fisica.

Art. 2.5 - Riconoscimento della Pluralità Relazionale e Rinuncia al Possesso

Ciascuna Parte riconosce e garantisce all'altra il pieno diritto di frequentare altri gruppi sociali, coltivare nuove amicizie o dedicarsi ad attività separate senza che ciò genera gelosie o richieste di giustificazione. L'amicizia è definita come contratto non esclusivo; pertanto, sono vietate rivendicazioni di possesso sul tempo libero altrui o tentativi di monopolio relazionale.

FASCIA 3: REGIME DI SEPARAZIONE DOMESTICA

L'amicizia presenta criticità strutturali: si impongono regole rigide su frequenza e modalità di interazione per evitare il collasso.

Art. 3.1 - Divieto di Ibridazione Forzata dei Gruppi Sociali Disomogenei

È fortemente sconsigliata, e soggetta a rigorosa valutazione di rischio, l'unione di cerchie sociali disomogenee (es. colleghi di lavoro o amici d'infanzia) in un unico evento senza un'adeguata verifica di compatibilità. Il promotore dell'evento si assume la responsabilità oggettiva ("Promoter Liability") per eventuali attriti, imbarazzi o disagi generati dall'interazione forzata tra gruppi estranei.

Art. 3.2 - Divieto di Prestito Finanziario Informale e Regolamentazione del Credito

Qualsiasi prestito di denaro di importo superiore alla soglia di micro-transazione ordinaria deve essere tassativamente regolato da accordi scritti che definiscono tempi e modalità di restituzione. È vietato richiedere o concedere prestiti "sulla fiducia" che possano compromettere l'equilibrio del rapporto in caso di insolvenza o ritardo.

Art. 3.3 - Interdizione alla Competizione Comparativa e Tutela dell'Autostima

È fatto divieto assoluto di istituire confronti diretti, competitivi o svalutativi tra i Contraenti, rispettivamente i traghetti professionali, status economici o successi sentimentali. Il successo o l'avanzamento di un Soggetto non deve essere mai interpretato, commentato o vissuto come diminuzione del prestigio sociale dell'altro.

Art. 3.4 - Obbligo di Riscontrazione Comunicativo Entro Termimi Perentori

Anche in periodi di scarsa frequentazione, la raffreddamento dei rapporti, le comunicazioni dirette che contengono domande specifiche o proposte logistiche devono ricevere un riscontro, affermativo o negativo, entro 48 (quarantotto) ore dalla ricezione. L'assenza di risposta prolungata ("Ghosting parziale") è classificata come negligenza comunicativa grave e lessiva.

Art. 3.5 - Divieto di Strumentalizzazione Professionale e Separazione Contabile

È fatto divieto di sfruttare il legame amicale per pretendere sconti, prestazioni lavorative gratuite, consulenze informali o corsie preferenziali legate alla professione della controparte. La sfera professionale e quella amicale devono rimanere contabilmente e proceduralmente separate: ogni prestazione lavorativa deve essere retribuita a prezzo di merc